



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 18/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta da seguenti Magistrati:

Dott.	Claudio Chiarenza	Presidente f.f.
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere
Dott.	Mario ALÌ	Consigliere - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario

Nell'adunanza in Camera di Consiglio del 24 Gennaio 2017

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Luserna San Giovanni(TO)** formulata con nota del 11 gennaio 2017 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte in data 12 gennaio 2017, prot. 217 recante un quesito ai sensi dell'art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

### **PREMESSO CHE**

Il Sindaco del Comune di Luserna San Giovanni (TO), con nota dell'11 Gennaio 2017, chiede, a nome e per conto dell'Unione Montana del Pinerolese, all'adita Sezione l'espressione di un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

In particolare, il richiedente fa presente: *"se gli oneri economici derivanti dall'esecuzione della sentenza definitiva di condanna della C.M.P. al pagamento in favore del fallimento AGESS della somma complessiva di 2.288.252.90 euro debbano essere imputati alla Comunità Montana del Pinerolese (in fase di liquidazione e non ancora estinta) o alle Unioni Montane subentranti nei compiti e nelle funzioni dell'ente in corso di soppressione;*

*se sia corretto far fronte al pagamento di tale debito mediante il riconoscimento di un debito fuori bilancio e quale sia il soggetto giuridico competente (Comunità Montana in liquidazione o Unione Montana del Pinerolese) ad accendere un eventuale mutuo per far fronte al pagamento del debito derivante dalla sentenza di condanna a favore del fallimento AGESS;*

*se tutti i Comuni aderenti alla Comunità Montana del Pinerolese (cioè anche i Comuni che non facevano parte all'epoca della Comunità Montana Val Pellice e che, neppure indirettamente erano soci di AGESS), siano obbligati a far fronte al debito AGESS come peraltro previsto dalla Sentenza n. 72/2011 del Tribunale di Pinerolo;*

*in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se i Comuni aderenti alla Comunità Montana del Pinerolo possono contrarre un mutuo per fronteggiare il debito di cui ai punti precedenti;*

*allo stesso modo si richiede se l'attuale Unione Montana del Pinerolese od alla subentrata Unione Montana del Pinerolese, possa contrarre un mutuo per fronteggiare il debito di cui ai punti precedenti;*

*se i singoli Comuni, aderenti alla Comunità Montana del Pinerolese od alla subentrata Unione Montana del Pinerolese, possano accollarsi quota parte del mutuo eventualmente contratto dalla Comunità Montana in liquidazione o dall'Unione Montana subentrata”.*

### **AMMISSIBILITA'**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva, il quesito in esame proveniente dal Comune di Luserna San Giovanni (To) risulta sottoscritto dal Sindaco dell'Ente, in nome e per conto dell'Unione Montana del Pinerolese (di cui il Comune di Luserna San Giovanni fa parte) ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Al riguardo occorre tuttavia rilevare che la richiesta di parere formulata dal Sindaco, peraltro *“a nome e per conto dell'Unione Montana del Pinerolese”*, attiene, almeno in parte, a questioni strettamente inerenti e di interesse di una Unione Montana di Comuni di cui il Comune di Luserna San Giovanni fa parte, quindi nell'interesse di un altro ente.

Sotto il profilo in esame, la richiesta di parere non è ammissibile, per quanto riguarda i quesiti 1, 2 e 5, poiché ad essa non risulta sotteso alcun interesse giuridicamente rilevante dell'ente (cfr. Sez. contr. Piemonte n. 272/2014 e n. 4/2015). Al riguardo si evidenzia che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/2014, emessa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha affermato che "La legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificata dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato. Resta fuori da quest'ambito la mera funzione di "nuncius", che il soggetto legittimato potrebbe assumere, ove si limitasse solo a proporre una questione interpretativa la cui soluzione non potrebbe avere alcun effetto nell'ambito delle proprie attribuzioni".

Pertanto la richiesta di parere sarebbe stata inammissibile anche se fosse stata formulata dall'Unione montana o dalla comunità montana direttamente interessate.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 7 c. 8 della legge n. 131/2003, dopo aver previsto che le Regioni possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, dispone: "Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane", individuando gli enti soggettivamente legittimati a formulare la richiesta di parere alla Corte dei Conti.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione n. 13/2007) ha precisato che non è possibile andare oltre il significato letterale della legge al fine di applicare la norma (art. 7 co. 8 l. n. 131/2003) anche a casi non espressamente previsti mediante il ricorso all'interpretazione estensiva, affermando quindi che l'elenco contenuto nel citato art. 7 c. 8 ha natura tassativa (vd. Sez. contr. Piemonte, 16.6.2014 n. 183; id. n. 192/2014; n. 275/2014).

Con riferimento alla verifica dell'ammissibilità oggettiva dei rimanenti quesiti n. 3, 4 e 6, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nell'articolo 7 comma 8, della legge

131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. In particolare il comma 8 del citato articolo attribuisce agli enti la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l'oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

La stessa Sezione delle Autonomie ha inoltre ritenuto che: "se è vero, infatti, che a ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese e alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase "discendente" distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico".

Proprio in questo contesto le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul

*“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

In conclusione si ribadisce che il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge. Peraltro, ai sensi dell’art. 23 comma 5 della l. 27/12/ 2002 n. 289, i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche vanno trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti affinché valuti la sussistenza di eventuali profili di responsabilità. Da ciò deriva che non risultano ammissibili richieste di pareri riferite a questioni sottoposte, ovvero da sottoporsi, all’esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile in quanto non concerne l’interpretazione di norme e la soluzione di questioni di interesse generale; bensì involge specifiche fattispecie gestionali, che rientrano nell’esercizio esclusivo della potestà discrezionale dell’amministrazione, non consentendone la sussumibilità all’interno di categorie di portata ed interesse generale.

**P.Q.M.**

Nelle suesestese considerazioni è il parere di questa Sezione

**DISPONE**

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Valperga ed al Consiglio delle autonomie locali del Piemonte.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 24 gennaio 2017.

Il Consigliere Relatore

F.to Dott. Mario ALI

Il Presidente f.f

F.to Dott. Claudio Chiarenza

Depositato in Segreteria il **25/01/2017**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola